

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

DIREZIONE EDILIZIA, Via Cavour 1, 50129, Firenze Legale rappresentante: Responsabile Direzione Edilizia Ing. Gianni Paolo Cianchi

UFFICI CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

via San Bartolo a Cintoia n.9, Firenze

INTERVENTO DI SOSTITUZIONE INFISSI



RESPONSABILE DEL PROGETTO: *Geom. Daniele Brunori*

PROGETTO ARCHITETTONICO: Arch. Flavia Vergari

PROGETTO ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE APPALTO DATA 10/10/2024

SCALA

TAV. n°

DOC_08

ISTITUTO MARCO POLO - via S. Bartolo a Cintoia 19/a - Firenze CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PLESSO SCOLASTICO TRAMITE SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI Lotto 2

Art. 1 - Oggetto dell'appalto.

1. L'appalto ha per oggetto la sola esecuzione dei lavori di Riqualificazione energetica del plesso scolastico tramite sostituzione degli infissi dell'Istituto Marco Polo in via San Bartolo a Cintoia 19/a a Firenze.

La consistenza quantitativa e qualitativa nonché le caratteristiche di esecuzione delle opere che formano oggetto dell'appalto, risultano dalle indicazioni del presente capitolato speciale d'appalto (in seguito denominato Capitolato) e degli elaborati allegati di seguito elencati, salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori:

- 1. Relazione generale
- 2. Relazione specialistica
- 3. Documentazione fotografica
- 4. Elenco prezzi con analisi dei prezzi
- 5. Computo metrico estimativo
- 6. Quadro di incidenza della manodopera
- 7. Quadro economico
- 8. Capitolato speciale d'appalto
- 9. Cronoprogramma
- 10. Piano di manutenzione dell'opera
- 11. TAV. 01 elaborati grafici con abaco degli infissi
- 2. Sinteticamente, si procederà all'esecuzione dei seguenti interventi.

Le opere sono così suddivise:

- accantieramento
- smontaggio e smaltimento degli infissi metallici esistenti
- rimontaggio nuovi infissi in alluminio
- opere di finitura e riprese varie
- smobilizzo di cantiere

L'intervento consiste in una sostituzione puntuale di tutti gli infissi dei prospetti 6/8 e parte degli infissi del prospetto 5 (vedi elaborati allegati) con nuovi infissi in alluminio a taglio termico con le caratteristiche prestazionali di cui alla descrizione del prezzo, previa lo smontaggio di quelli esistenti e le opere annesse e connesse al fine di avere un lavoro compiuto a regola d'arte. In particolare, la sostituzione degli infissi, esclusi i due accessi, prevede la sostituzione degli stessi variando il sistema di apertura da battente a scorrevole rimanendo inalterata la superficie areante.

Art. 2 – Tipo e ammontare dell'appalto. Criterio di aggiudicazione

- 1. Il contratto di appalto relativo ai suddetti lavori viene stipulato a misura ai sensi dell'art. 3 c.1 dell'Allegato I.7 del D.Lgs n.36/2023 e della normativa vigente.
- 2. L'importo complessivo dei lavori a base di gara ammonta ad euro 386.691,09 (trecentottantaseimilaseicentonovantuno/09, come appresso ripartito:

	Descrizione	A Corpo e Misura
--	-------------	------------------

		€
А	Lavori da assoggettare a ribasso, comprensivi di spese generali e utile e spese di personale proprie del concorrente	€ 358.174,01
В	Oneri per attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.845,30
С	Lavori in economia non soggetti a ribasso	12.671,78
A+B+C	Importo totale dell'Appalto	€ 386.691,09

- 3. L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- 4. L'importo di contratto ammonterà al valore risultante dalla somma delle seguenti voci:
 - importo risultante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto dal concorrente sull'importo complessivo di cui al precedente punto A);
 - importo per costi della sicurezza pari all'importo di cui al precedente punto B);
 - importo per lavori in economia pari all'importo di cui al precedente punto C);
- 5 La prestazione di cui al presente appalto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (L. 148 del 14/09/2011) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'Amministrazione, nella misura vigente al momento del pagamento, che verrà indicata dall'Amministrazione su richiesta dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione della fattura.
- 6.Le cifre così come risultanti dall'applicazione dei prezzi unitari, previa applicazione del ribasso offerto, alle quantità previste indicanti gli importi presunti delle diverse categorie di lavori a misura, potranno variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3 - Categorie di lavoro comprese nell'appalto

1. I lavori oggetto dell'appalto rientrano nelle seguenti categorie ai sensi della Tabella A dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023:

lavorazione	1	egoria D.P.R /2010	qualificazione obbligatoria (si/no)	%	Sı	ıbappalt abile	importo	Subappalt o %
FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI	OS6		sì	92,7 prevalente		sì	358.309,39	50%
OPERE CIVILI	OG1		no	7,3		sì	€ 28.381,70	50%
Importo co	mplessivo			€				

dell'appalto		386.691,09	
acii appaito		300.031,03	

2 . L'offerente ai sensi dell'art. 100 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 ai fini dell'ammissione alla gara, deve possedere a pena di esclusione, attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. di cui al DPR 207/2010, in corso di validità, nella categoria **OS6** classifica II o superiore.

Art. 4 - Contratto

- 1. Il contratto è stipulato interamente a misura ai sensi dell'art. 3 c.1 dell'Allegato I.7 del D.Lgs n.36/2023.
- L'importo del contratto può variare in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023 e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
- 2. Si procederà alla stipula contrattuale in forma pubblica amministrativa, mediante sottoscrizione da parte dell'impresa e successiva approvazione del presente atto da parte dell'Amministrazione. Prima della sottoscrizione del presente atto, l'impresa dovrà rimettere all'Amministrazione i seguenti documenti:
- a) dichiarazione, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 187/91, resa dal subcontraente circa la composizione societaria (solo per le società di capitali);
- b) copia dell'atto di nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 2, c. 1, lettera f), del D.Lgs. 81/08 (art. 16 della L.R.T. 38/07);
- c) copia dell'atto di nomina del medico competente di cui all'art. 2, c. 1, lettera h), del D.Lgs. 81/08 (art. 16 della L.R.T. 38/07);
- d) copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08 (art. 16 della L.R.T. 38/07 e allegato XVII del D.Lgs. 81/01);
- e) documentazione attestante l'adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 (art. 16 della L.R. 38/07).
- f) Garanzia definitiva a corredo dell'offerta: nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante richiede la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

Art. 5 – Osservanza del capitolato generale, di leggi e regolamenti

1. L'appalto è soggetto all'esatta osservanza ed al pieno e integrale rispetto di tutte le norme tempo per tempo vigenti, comunitarie, statali e regionali in materia di contratti pubblici nonché delle disposizioni e delle prescrizioni del D.Lgs. 36/2023, dei relativi allegati e del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti della Città Metropolitana, in tutto ciò che non sia in opposizione con le leggi successivamente emanate e con le condizioni espresse nel presente capitolato.

Art. 6 – Condizioni generali di appalto

- 1. Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore dichiara:
 - di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato il contesto edilizio ed urbano oggetto dei lavori e di averne accertate le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che li riguardano;
 - di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze e gli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.
- 2. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi

- elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato Speciale di Appalto) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.
- 3. Con la partecipazione alla gara d'appalto l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei lavori secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.
- 4. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
- 5. Se le discordanze si riferiranno a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
- 6. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti: Capitolato Speciale di Appalto Elenco Prezzi Unitari Elaborati Grafici.
- 7. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.
- 8. L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato Speciale di Appalto avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 7 - Modalità di esecuzione dei lavori

7.1 – Condizioni generali

- 1. Le prestazioni di qualunque tipo e consistenza dovranno essere eseguite con personale specializzato, a perfetta regola d'arte secondo le migliori modalità di intervento.
- 2. I materiali ed i manufatti forniti dovranno essere riconosciuti a giudizio insindacabile della D.L. della migliore qualità.
- 3. Ogni categoria di lavoro prevista dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte, secondo i migliori procedimenti prescritti dalla Tecnica ed attenendosi scrupolosamente alle specifiche tecniche del progetto e agli ordini che all'uopo impartirà la Direzione Lavori.
- 4. Nell'approvvigionamento dei materiali (fornitura, accettazione, etc.) come nell'esecuzione delle categorie di lavoro, l'Impresa, deve garantire sia per sé per che per i propri subappaltatori, la conformità alle prescrizioni tecniche dettate dalle norme vigenti (Leggi Statali e Regionali, Decreti, Circolari, Disposizioni, etc.) nella specifica materia o emanate nel corso dei lavori con particolare riferimento a:
 - Norme tecniche per le costruzioni D.M. 17 gennaio 2018
 - D.M. 18.12.1975 (norme tecniche per l'edilizia scolastica)
 - D.M. 03.08.20015 (c.p.i. per l'edilizia scolastica)
 - DPR 24.7.1996, n. 503 (barriere architettoniche); L. 13/89; D.M. 236/89; D.P.G.R. 41/R/2009
 - D.M n. 37 del 22 Gennaio 2008 "Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11, comma 13, lett. a) della Legge n. 248 del 2 Dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici".

- DPR 26.8.1993 n. 412 e s.m.i. (impianti termici);
- Dlgs n. 81 del 9 Aprile 2008 (Attuazione dell'art. 1 della L. 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Norme CEI, UNEL, UNI-CIG, CNR-UNI;
- Altre disposizioni particolari vigenti per VV.FF. ISPESL, ENEL, SIP, Azienda del gas, etc...
- 5. Ove il Capitolato Speciale di Appalto non preveda espressamente le caratteristiche per l'accettazione dei materiali a piè d'opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme relative ai lavori compresi nel presente appalto emanate dal CNR, le norme UNI, le norme UNI-CIG, le norme CEI, le tabelle CEI-UNEL, le norme dell'ANC, anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dei lavori.

7.2. – Variazioni.

- 1. L'Amministrazione si riserva, nei limiti di quanto previsto dalle normative vigenti, la facoltà di introdurre all'atto esecutivo, quelle varianti che si dovessero rendere necessarie, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi di avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale d'Appalto o dal presente Capitolato Speciale di Appalto.
- 2. L'Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto anche se di dettaglio; delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori e della Stazione Appaltante, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno all'Amministrazione appaltante.

7.3. – Eccezioni dell'Appaltatore.

- 1. Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli derivanti dal presente Capitolato Speciale di Appalto, sì da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'Ordine di Servizio con il quale tali lavori siano stati disposti.
- 2. Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.
- 3. Per quanto concerne le riserve si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 7 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023

Art. 8 – Termini di consegna dei lavori

- 1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 90 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
- 2. Le penali da applicare in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, sono regolate dall'art. 3 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 9- Termini per l'ultimazione dei lavori

- 1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 147 (CENTOQUARANTASETTE) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
- 2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni

climatiche.

- 3. La penale da applicare in caso di ritardo nella ultimazione dei lavori, a norma dell'art. 126 D.Lgs. 36/2023, sarà calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non potrà comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Della ultimazione dei lavori dovrà essere data comunicazione al direttore dei lavori, per la relativa certificazione.
- 4. L'Amministrazione appaltante si riserva il diritto di risolvere in danno il presente contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, mediante semplice denuncia, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.
- 5. Nessun premio per anticipata consegna verrà corrisposto.

Art. 10- Sospensioni o riprese dei lavori

- 1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento al verbale di consegna.
- 2. Al di fuori dei casi sopra individuati il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal Capitolato generale.
- 3. La sospensione dei lavori può inoltre essere disposta dal responsabile del procedimento, su motivata proposta del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del D.Lgs. 81/08, in caso di inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle disposizioni di cui agli artt. 94, 95 e 96 del medesimo decreto legislativo, nonché delle prescrizioni e degli obblighi derivanti dai Piani di sicurezza di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008.
- 4. Nel caso in cui le inosservanze a quanto sopra individuato in materia di sicurezza del cantiere e prevenzione infortuni comportino una situazione di pericolo grave ed immediato, direttamente riscontrato, la sospensione parziale o totale dei lavori può essere disposta anche dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, previa opportuna comunicazione al direttore dei lavori.
- 5. Le sospensioni e le corrispondenti riprese dei lavori saranno disposte con le modalità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 11 - ONERI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE

- 1 Risultano compresi nei prezzi unitari e nell'importo contrattuale tutti gli obblighi, gli oneri e le spese indicati nelle descrizioni delle categorie di lavori da eseguire, nelle specifiche tecniche, nel presente Capitolato Speciale di Appalto.
- 2 Risultano altresì a carico dell'appaltatore e compresi nei prezzi di elenco i seguenti oneri ed obblighi diversi, in relazione alla tipologia ed entità dei lavori:
 - l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai decreti vigenti al momento dell'aggiudicazione o che possano intervenire in corso di appalto, relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle previdenze varie per invalidità e altre malattie professionali, alla tutela materiale dei lavoratori, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati;
 - l'applicazione integrale di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro per gli operai dipendenti e degli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti, e tutto quanto indicato all'art. 11 del D.Lgs. 36/2023;

- a garantire, ai sensi dell'art.57 comma 1 del D.Lgs n.36/2023, per il personale di nuova assunzione, che si renda necessario per lo svolgimento del presente appalto, la parità generazionale e di genere;
- la formazione del cantiere attrezzato in relazione all'entità dell'opera, nel rispetto di tutte le prescrizioni che verranno imposte dall'Amministrazione, con i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da realizzare, compresi: le spese connesse all'acquisizione di permessi per occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche per la installazione del cantiere e per realizzare i passi carrabili; oneri di occupazione suolo pubblico, così come determinati dai Regolamenti comunali vigenti, relativi a periodi aggiuntivi rispetto al tempo contrattuale conseguenti a ritardo nelle lavorazioni, scelte organizzative dell'impresa diverse da quelle assunte a riferimento in sede di progettazione e quant'altro non direttamente imputabile a responsabilità della Stazione Appaltante; la fornitura e la manutenzione della prescritta segnaletica orizzontale e verticale, diurna e notturna (cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna, impianti semaforici, barriere di protezione, compresa la relativa movimentazione lungo il cantiere) e di quanto altro necessario a garantire il rispetto delle norme del Nuovo Codice della Strada, del D.Lgs. 493/96, dei regolamenti comunali e delle altre disposizioni vigenti in materia; la pulizia e manutenzione del cantiere; la custodia diurna e notturna del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti mediante personale idoneo e qualificato ai sensi delle disposizioni vigenti; le spese per gli allacciamenti provvisori (acqua, luce, gas, etc.) e relativi contributi e spese di utenza e consumo, necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori; etc.;
- tabelle informative all'esterno del cantiere, con le indicazioni di tutti le imprese operanti nel cantiere stesso come subappaltatori ai sensi dell'art. 119, comma 13, del D.Lgs 36/2023;
- l'affidamento della direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alla responsabilità per infortuni, per quanto a lui imputabile in qualità di agente per conto dell'Impresa;
- la nomina di un direttore di cantiere, precisando che in caso di mancata nomina sarà ritenuto direttore di cantiere il direttore tecnico ed in subordine il titolare della ditta risultante dai documenti in possesso dell'Amministrazione;
- l'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere nonché dei danni diretti e conseguenti, comunque, da esso causati dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale;
- le spese per l'effettuazione di prove di laboratorio sui materiali presso istituti autorizzati, nonché la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla D.L.;
- la conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori e dall'Appaltatore;
- gli oneri per l'analisi e la classificazione, in conformità ai requisiti normativi vigenti, dei materiali di risulta quali terreno, inerti lapidei, detriti di varia natura provenienti da demolizioni, residui dei composti chimici impiegati per il restauro del contesto ornamentale lapideo (carbonato d'ammonio, polpa di carta, resine inorganiche, ecc);
- gli oneri per l'ottenimento delle autorizzazioni richieste nei regolamenti urbanistici, comunali ed edilizi vigenti, in materia di trasmissione del rumore, per le aree ed il contesto di intervento, con specifica relazione alle attività circostanti;
- lo smontaggio del cantiere a lavori ultimati e lo sgombero di ogni opera provvisoria, di detriti, di residui delle lavorazioni, etc., entro il termine fissato dalla D.L.;
- il riesame e la controfirma, mediante tecnici abilitati, dei disegni esecutivi e di eventuali calcoli delle opere provvisionali necessarie all'intervento (ponteggi di facciata, castello di tiro, etc.) al fine di assumere, assieme al progettista, l'intera responsabilità dell'opera, sollevando cosi l'amministrazione ed il personale di direzione e sorveglianza;
- le spese contrattuali di bollo, di registrazione, di duplicazione e stampa, per diritti di segreteria, etc., senza diritto di rivalsa;
- il risarcimento degli eventuali danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori fossero arrecati a proprietà pubbliche o private ed a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione ed il suo personale;

- l'esecuzione di ogni prova di carico (ovvero di prova od analisi concernente la composizione, la resistenza, la tenuta idraulica, il comportamento, le caratteristiche fisiche, meccaniche, chimiche prestazionali, ecc.) sia ordinata dalla Direzione Lavori su solai, balconi e qualsiasi altra struttura portante, così come su massicciate stradali, manti bituminosi, condotte, tubazioni, pavimentazioni, pozzetti, manufatti in genere, etc.;
- il consentire la presa in consegna, anche parziale, dei lavori da parte dell'Amministrazione previa redazione di apposito verbale di "consegna anticipata in attesa di collaudo", di constatazione e di consistenza delle opere. Tale consegna si intenderà in ogni caso effettuata sotto la riserva della responsabilità dell'Appaltatore e con le garanzie di cui all'art. 1667 del C.C. per i vizi e le difformità dell'opera, per i danni cagionati da difetti dei prodotti messi in opera o comunque incorporati, nonché con la garanzia per i gravi difetti dell'opera di cui all'art. 1669 del C.C.;
- la fornitura, su richiesta della Direzione Lavori, di disegni tecnici relativi a particolari costruttivi o di dettaglio non compresi negli elaborati progettuali;
- gli oneri e le incombenze tecnico-amministrative relative al rilascio del certificato di conformità previsto dal D.M. 37/08 per gli impianti tecnologici;
- le spese e gli oneri per mettere a disposizione della D.L. idonei strumenti e personale qualificato onde poter procedere al rilievo ed alla verifica dei siti, nonché alla misura dei lavori, sia prima che durante l'esecuzione dei lavori stessi.
- 3 L'Impresa è obbligata a dotare tutti i lavoratori presenti in cantiere di un apposito cartellino di riconoscimento ai sensi della normativa vigente nonché dei protocolli di intesa stipulati sul territorio di riferimento per l'intervento. Detto obbligo ricade anche sulle eventuali imprese subappaltatrici delle categorie di opere o delle lavorazioni omogenee di cui si compone l'appalto.
- 4 L'impresa è obbligata a prevedere ed istituire presso il cantiere di intervento efficaci sistemi di rilevazione in tempo reale delle presenze dei lavoratori nei cantieri al fine di prevenire e combattere il lavoro irregolare. In ordine alla istituzione o alla variazione di tutti i rapporti di lavoro, presenti in cantiere a qualsiasi titolo, l'Impresa è obbligata altresì a effettuarne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, da effettuarsi entro il giorno antecedente alla instaurazione del rapporto di lavoro. Detto obbligo ricade anche sulle ulteriori imprese a qualsiasi titolo presenti nell'area di cantiere.
- 5 L'impresa aggiudicatrice dovrà aprire la propria posizione presso l'Ente Cassa Edile della Provincia di Firenze o presso la Cassa Edile Regionale Toscana.
- 6 Ai sensi dell'art. 24 comma 1 della L.R. (Toscana) n. 38 del 13/7/2007 e successive modifiche l'impresa è obbligata ad informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
- 7 L'impresa è obbligata a coadiuvare la Stazione appaltante all'attuazione di quanto disposto dall'art. 23 comma 2 della L.R. (Toscana) n. 38 del 13/7/2007 e successive modifiche, sostenendo i maggiori oneri che si rendessero necessari per la partecipazione agli incontri e per assicurare il coinvolgimento del RLS.
- 8 L'impresa è obbligata ad assicurare i momenti formativi e gli interventi di formazione di cui all'art. 23 commi 4, 5 e 6 2 della L.R. (Toscana) n. 38 del 13/7/2007 e successive modifiche.
- 9 Resta infine espressamente stabilito che il corrispettivo di tutti gli obblighi ed oneri sopra citati e specificati, nonché di quelli previsti nel successivo articolo "Oneri ed obblighi speciali", è conglobato nei prezzi dei lavori a misura, relativi al presente appalto.

Art. 12- Oneri speciali a carico dell'appaltatore.

Oltre agli oneri ed obblighi generali sopra richiamati sono a carico dell'appaltatore e compresi nei prezzi di elenco i seguenti oneri ed obblighi speciali:

- 1) I maggiori oneri derivanti dall'esigenza di coordinarsi con le imprese esecutrici di lavori, servizi e forniture all'interno dell'area (lavorazioni complementari, pulizie, etc.), tramite predisposizione di idonei programmi di lavoro concordati ed approvati dalla Direzioni lavori;
- 2) L'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici ed organizzativi necessari a minimizzare l'interferenza dei lavori da eseguire con le attività didattiche, di cui occorre garantire il regolare svolgimento in condizioni di sicurezza, con particolare riferimento alla trasmissione di rumore o polveri nel rispetto delle normative vigenti in materia;
- 3) I maggiori oneri eventualmente determinatisi in sede di redazione del programma lavori di cui all'art. 10, conseguenti dall'esigenza di coordinamento con le attività dell'Istituto e l'adozione degli accorgimenti tecnici ed organizzativi illustrati nei due punti precedenti;
- 4) L'effettuazione, su richiesta della Direzione lavori, di prestazioni lavorative in orario straordinario diurno, notturno e festivo: in tal caso saranno compensati i maggiori oneri sostenuti corrispondendo per la sola mano d'opera il maggior costo orario sindacale (comprensivo di oneri previdenziali) rispetto alla prestazione in orario normale, incrementato del 16% per spese generali e del 10% per utili di impresa;
- 5) I maggiori oneri eventualmente determinatisi dal coordinamento delle lavorazioni previste con l'allestimento all'esterno dell'area di cantiere, di sistemi informativi finalizzati alla comunicazione ed alla divulgazione scientifica dell'intervento.

Art. 13- Subappalto

- 1. E' vietato all'Impresa il subappalto, anche parziale, del lavoro oggetto dell'appalto, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione (art. 119 del D.Lgs. 36/2023). Per ragioni legate allo svolgimento dei lavori inerenti il presente appalto ed in particolar modo per la gestione dei cantieri, nonché per l'esigenza di avere controparti certe e verificate, l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 2. Nei casi dei subappalti autorizzati, rimane invariata la responsabilità dell'Impresa contraente, la quale continua a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali.
- 3. Il subappalto è disciplinato dai disposti di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.
- 4. I lavori o le parti di opere da concedere in subappalto devono essere individuate all'atto dell'offerta o dell'affidamento.
- 5. L'Impresa Appaltatrice nella richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà indicare quanto segue:
- Categorie ed opere che la ditta medesima richiede di subappaltare e importo di ognuna di tali opere, con evidenziati i costi della sicurezza;
- Dichiarazione circa la sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile tra la ditta appaltatrice e l'impresa subappaltatrice;
- Schema di contratto di subappalto conforme alla richiesta.
- 6. Alla richiesta, l'Impresa Appaltatrice dovrà obbligatoriamente allegare:
- A) autocertificazione prodotta da parte dell'Impresa per cui è richiesto il subappalto, in persona del suo legale rappresentante, il quale deve inoltre allegare copia fotostatica di un proprio documento di identità, avvalendosi dei fac-simile aggiornati alle ultime normative (a seconda che le opere per cui si richiede l'autorizzazione al subappalto siano rispettivamente pari o inferiori a 150.000 Euro oppure superiori a 150.000 Euro), disponibili presso gli uffici competenti della Direzione Edilizia;
- B) la seguente documentazione prodotta dall'Impresa per cui è richiesto il subappalto:
- 1) P.O.S., Piano Operativo di Sicurezza che ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto dovrà

- essere adeguatamente redatto e all'uopo vistato dal Coordinatore della sicurezza;
- 2) dichiarazione, ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, G.U.R.I. n. 144 del 21 giugno 1991, (qualora trattasi di: società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata), nella quale siano indicati:
- composizione societaria;
- esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a disposizione dell'impresa;
- indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.
- 7. Si ricorda infine che, una volta ottenuta l'autorizzazione al subappalto,:
- l'affidatario dovrà, ai sensi dell'art. 119 c. 5 del D.Lgs. 36/2023, provvedere al deposito del contratto di subappalto (che dovrà essere obbligatoriamente conforme a quanto previsto nello schema di contratto) presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- il medesimo dovrà, altresì consegnare, al Direttore dei Lavori il Libro matricola e il Registro infortuni (originale o copia autenticata ai sensi del D.P.R. 445/00);
- in difetto di tali adempimenti, non si potrà dar corso all'affidamento in subappalto.
 L'annullamento di tale subappalto non darà alcun diritto all'Impresa di pretendere risarcimento di danni o perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione delle opere.
- 8. Il subappalto sarà definitivamente autorizzato dall'Amministrazione, previa istruttoria sulla sussistenza degli altri requisiti richiesti dall'art. 119 c. 4 del D.Lgs. 36/2023, che rilascia l'autorizzazione, ai sensi dell'art.119 comma 16 D.Lgs n.36/2023, entro 30 trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
- 9. Nei casi dei subappalti autorizzati, rimane invariata la responsabilità dell'Impresa contraente, la quale continua a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali ed è responsabile in solido col subappaltatore ai sensi dell'art.119 comma 6 del D.Lgs. n.36/2023.
- 10. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori eseguiti dagli stessi; l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
- 11. Se durante l'esecuzione dei lavori ed in qualsiasi momento, l'Amministrazione stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è incompetente o indesiderabile, al ricevimento della comunicazione scritta, l'Impresa dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto e all'allontanamento del subappaltatore. L'annullamento di tale subappalto non darà alcun diritto all'Impresa di pretendere risarcimento di danni o perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione delle opere.

Art. 14 - Oneri per la sicurezza e prevenzione infortuni

1. L'Amministrazione committente e la Direzione dei Lavori, nella progettazione degli interventi oggetto del presente appalto, nella conseguente valutazione economica preventiva nonché nella fase

- esecutiva si è attenuta e si atterrà ai principi e alle misure generali di protezione di cui all'art. 15 D.lgs 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i..
- 2. In considerazione della natura, della tipologia e della consistenza degli interventi da eseguire il presente appalto **NON RIENTRA** nel campo di applicazione del D.lgs 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m. ed integrazioni, essendo lavori che sono eseguiti da **UNA SOLA IMPRESA.**
 - Se la situazione del cantiere anche in conseguenza di subappalti presentasse rischi di interferenza sarà aperta procedura di notifica e quanto altro necessario a norma di legge.
- 3. In relazione a ciò saranno comunque a carico dell'appaltatore, per quanto applicabili, gli obblighi e conseguenti oneri stabiliti dal D.Lgs. 9 Aprile 2008 per il datore di lavoro e per i lavoratori autonomi con particolare riferimento a:
 - Osservanza delle misure generali di tutela di cui all'art. 15 D.lgs 9 Aprile 2008 n. 81 ed in particolare di quelle specificatamente elencate all'art. 95 del citato D.Lgs. 81/08 e s.m.;
 - Obbligo di adottare le prescrizioni specifiche elencate nel D.lgs 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.;
 - Accettazione (fatta salva la possibilità di proporre integrazioni o variazioni) e gestione dei piani di sicurezza predisposti dal committente;
 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza;
 - Assicurare la massima collaborazione al coordinatore per la esecuzione per gli adempimenti previsti e di competenza.
- 4. In particolare si sottolinea che, come previsto dall'art. 15 D.lgs 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m., le imprese esecutrici sono sempre tenute alla redazione del piano operativo di sicurezza.
- 5. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, se presente, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento approntato dalla stazione appaltante sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Gli oneri relativi al piano di sicurezza e di coordinamento (se presente), al piano di sicurezza sostitutivo, al piano operativo di sicurezza nonché alle proposte di integrazione o modificazione del piano di sicurezza e di coordinamento risultano compresi nell'importo 'costi della sicurezza', non soggetto a ribasso, indicato all'art. 2 del presente Capitolato Speciale di Appalto.
- 6. Si precisa inoltre che l'organizzazione del cantiere costituisce adempimento di competenza dell'appaltatore il quale:
 - assume la piena libertà di iniziativa e quindi di programmazione e di impostazione, nei limiti
 individuati dal progetto, dal capitolato e dai piani di sicurezza; sostiene i costi necessari
 all'impostazione che, per quanto non ricompreso nei costi della sicurezza non soggetti a ribasso
 si intendono ricompresi nelle 'spese generali';
 - assume tutti i rischi connessi con la realizzazione del cantiere stesso
 - è sottoposto alle normative di carattere tecnico e previdenziale stabilite dalle leggi dello Stato;
 - è sottoposto al controllo e alle verifiche di natura tecnica prestabilite in sede contrattuale o comunque ritenute necessarie dal committente o dai suoi delegati o disposte dagli enti o autorità preposti.
- 7. L'organizzazione del cantiere sarà assunta in proprio dall'appaltatore ovvero da proprio delegato (direttore di cantiere) e pertanto ogni responsabilità per eventuali infortuni, sia alle maestranze impiegate che a terzi, nonché per eventuali danni alle cose, per qualsivoglia motivo verificatisi, sia esso per imperizia o negligenza o ancora malafede o frode, sarà sempre imputabile, sia penalmente che civilmente, totalmente all'appaltatore medesimo.

- 8. Il piano di sicurezza e di coordinamento, se presente, il piano di sicurezza sostitutivo e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
- 9. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza per la fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.
- 10. Indipendentemente dalla vigilanza sull'osservanza del piano di sicurezza da parte dell'Amministrazione appaltante per il tramite dei propri rappresentanti, sia l'Amministrazione appaltante che i propri rappresentanti e tecnici sono totalmente esonerati in merito ad ogni responsabilità attinente infortuni o danni a persone o cose, a meno che l'Impresa non abbia motivatamente ufficializzato le proprie perplessità ad eseguire un determinato lavoro, il quale deve comunque risultare di difficoltà e rischio estremo, in termini di sicurezza, pur adottando i più moderni sistemi, attrezzature, provvedimenti e tecniche di esecuzione.
- 11. Il piano di sicurezza e di coordinamento, se presente, sarà aggiornato di volta in volta a cura del coordinatore per l'esecuzione tenuto conto della presenza di tutte le imprese operanti nel cantiere, anche su proposta delle imprese medesime, al fine di realizzare il coordinamento e la cooperazione dei vari datori di lavoro presenti in cantiere.
- 12.Non appena approvata l'aggiudicazione e comunque prima dell'avvio delle prestazioni, l'Impresa è tenuta, ai sensi dall'art. 90 D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m. e ai sensi dell'art. 11 e dell'art. 119, comma 7, del D.Lgs. 36/2023, a consegnare al Direttore dei Lavori la seguente documentazione:
- a) Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica;
- b) Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- c) Documento unico di regolarità contributiva (DURC) del territorio della sede legale dell'Impresa (nell'ipotesi in cui venga applicato il "contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini" il DURC dovrà essere rilasciato dalla Cassa Edile);
- d) Documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici (nell'ipotesi in cui venga applicato il "contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini" la denunzia di nuovo lavoro deve essere fatta anche alla Cassa Edile).
- 13. La Stazione Appaltante si riserva di richiedere, se necessario, ulteriori dichiarazioni e certificati e di procedere ad accertamento d'ufficio qualora venga a conoscenza di presunte irregolarità.
- 14. L'impresa che rimarrà aggiudicataria si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali o artigiane di categoria e negli accordi integrativi delle stesse, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti e, se Cooperative, anche nei confronti dei Soci.
- 15. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica o sindacale.
- 16. L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori, anche nel caso in cui il contratto non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa dalle responsabilità prima descritte e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

Art. 15 - Tutela contro azioni di terzi

1. L'Impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, alla Amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli

adempimenti sottoscritti con il contratto.

- 2. L'Impresa infine assume l'obbligo di garantire alla stazione appaltante il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.
- 3. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.
- 4. Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C..

Art. 16 - Contabilizzazione dei lavori

1. Le varie categorie di lavori saranno contabilizzate a misura, sulla base dei corrispondenti prezzi contrattuali.

Si precisa quanto segue:

- in sede di emissione degli Stati d'avanzamento, sugli importi lordi delle varie categorie di lavori eseguiti (quantità x prezzo unitario), ad esclusione dei costi della sicurezza e della manodopera non soggetta a ribasso, sarà applicato il ribasso d'asta contrattuale;
- all'importo netto come sopra determinato sarà poi aggiunto l'importo relativo ai costi della sicurezza ed alle economie (contabilizzato analiticamente applicando i prezzi alle quantità effettivamente eseguite).
- 2. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale di Appalto e nel computo metrico estimativo si farà riferimento a quanto previsto nell'allegato II.14 del D.Lgs. n.36/2023.

Art.17 - Liquidazione dei corrispettivi

1. Anticipazione

Ai sensi dell'art. 125 c. 1 del D.lgs. 36/2023, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso d'interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

2. Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo per i lavori appaltati sarà effettuato con rilascio di certificato di pagamento al raggiungimento dei 60.000,00 € o comunque con autorizzazione del RUP con importi minori.

I materiali approvvigionati a piè d'opera, ancorché destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto, non potranno essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori e quindi liquidati.

Contestualmente alla emissione dei singoli certificati di acconto, sarà operata, in riferimento all'art. 11 c. 6 del D.Lgs. 36/2023, una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo dei lavori a

garanzia dell'osservanza, da parte dell'appaltatore, delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

I termini di pagamento degli acconti, del saldo e di eventuali interessi per ritardato pagamento sono quelli indicati nell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023.

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3 dalla L. 136/10, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall'articolo 3 della citata legge. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti di subappalto. L'aggiudicatario è tenuto a comunicare i dati del/i predetto/i conto/i corrente/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.

Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore e del subappaltatore dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del C.C., nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della L. 136/10. Il CUP da inserire nelle fatture è riportato nell'oggetto del presente atto.

Art.18 - Controlli

I controlli sulla regolare esecuzione del presente appalto saranno effettuati dalla Stazione Appaltante tramite le "figure" appresso individuate:

- Committente, le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti dall'art. 90 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- Responsabile dei lavori, le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti dall'art. 90 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- Responsabile Unico del Progetto, di cui all'art.15 D.Lgs. 36/2023, le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti nell'allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023;
- Direttore dei Lavori, le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti all'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e dal relativo allegato II.14;
- Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera (Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori), le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti dall'art. 92 del D.Lgs. 81/08;
- Direttore operativo, le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti all'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e dal relativo allegato II.14;
- Ispettore di cantiere, le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti all'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e dal relativo allegato II.14;
- Organo di collaudo, le cui funzioni e i cui compiti risultano definiti all'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 e dal relativo allegato II.14.

In relazione alla specifica tipologia dell'opera o del lavoro ed alle condizioni organizzative presenti al momento della esecuzione, la Stazione Appaltante comunicherà per iscritto all'appaltatore i nominativi dei responsabili a cui saranno affidate, in tutto od in parte, le funzioni di controllo sopra sommariamente individuate.

Art.19 - Specifiche modalità e termini di collaudo

1. Ultimazione dei lavori

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà il Direttore dei Lavori che, entro cinque giorni, effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore elaborando il certificato di ultimazione delle prestazioni ai sensi e con le modalità di cui all'art. 31, c.2 dell'Allegato

2. Presa in consegna anticipata delle opere o dei lavori

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato (anche parzialmente) prima che intervenga il collaudo provvisorio o che sia emesso il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 24 dell'ALLEGATO II.14 del D.Lgs. 36/2023. La presa in consegna anticipata delle opere o dei lavori sarà effettuata alle condizioni elencate nel suddetto art. 24, per quanto compatibili con la specifica natura dell'opera o del lavoro.

In caso di impianti tecnologici si precisa che la loro presa in consegna anticipata è subordinata alla presentazione delle dichiarazioni di conformità ai del D.M. n. 37 del 22/01/2008, nonché alle prove di funzionalità e verifiche che saranno disposte a giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori e dell'organo di collaudo.

La presa in consegna anticipata risulterà da apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro, redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal RUP.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possono sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore, ai sensi dell'art.24 comma 3 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Conto finale

Il conto finale sarà compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente a una relazione, ai sensi dell'art. 12 dell'ALLEGATO II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore; se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

4. Collaudo

In conformità a quanto stabilito dall'art. 28 c. 1 dell'ALLEGATO II.14 del D.Lgs. 36/2023, il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

Il certificato di regolare esecuzione contiene tutti gli elementi di cui dall'art. 28 c. 1 dell'ALLEGATO II.14 del D.Lgs. 36/2023 e viene emesso dal direttore dei lavori entro il termine massimo di tre mesi dalla data del certificato di ultimazione ed è immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.

5. Manutenzione delle opere fino al collaudo

Sino a che non sia intervenuta, con esisto favorevole, la emissione del certificato di regolare esecuzione e nel caso in cui non sia avvenuta la presa in consegna anticipata delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e le suddette circostanze e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso purché corretto, delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Per cause stagionali o per altre cause dovrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

6. Approvazione del collaudo e liquidazione della rata di saldo

Il certificato di regolare esecuzione è approvato dalla Stazione appaltante con determinazione dirigenziale entro 60 giorni dalla data di emissione dello stesso.

Con la suddetta determinazione viene altresì liquidata la rata di saldo.

Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato non oltre 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, c. 2. del Codice Civile.

7. Svincolo della cauzione

In riferimento all'art. 27 e 28 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata.

Art.20 - Modalità di soluzione delle controversie

- 1. In caso di osservazioni, eccezioni, contestazioni e domande che conducano alla formulazione di riserve da parte dell'appaltatore saranno rispettati i termini e le modalità di presentazione, iscrizione, esplicitazione e deduzione individuati nel Regolamento e nel Capitolato generale. Analogamente si procederà per la loro risoluzione in via amministrativa.
- 2. Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nel presente appalto si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda alla loro risoluzione per via amministrativa in riferimento alle norme soprarichiamate ed in particolare non venga raggiunto l'accordo bonario così come definito all'art. 210 del D.Lgs. 36/2023, la competenza sarà deferita al giudice del luogo (Firenze) dove il contratto è stato stipulato ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile. Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale.
- 3. Si darà luogo alla rescissione del contratto, oltre nei casi previsti dalla legge, anche in ogni altro caso di grave inadempimento dell'Appaltatore ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione. In tal caso e qualora anche per cause di forza maggiore i lavori dovessero rimanere incompleti, essi verranno valutati secondo il criterio che stabilità l'Amministrazione e che potrà essere quello a misura o quello a forfait, con detrazione dei lavori non eseguiti.

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi i lavori oggetto dell'appalto, in danno dell'impresa inadempiente, secondo le prescrizioni e le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

ARTICOLO 21- COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'articolo 110 c.10 del Dlgs 36/2023 l'Impresa è obbligata, contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo quadro a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Città Metropolitana da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi in fase esecutiva. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura

dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore, devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004. n. 123 e comprendere le voci incluse alle lettere d), j), l) e m) di detto schema tipo.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Città Metropolitana a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma <Contractors All Risks> (CAR);

partita 1 - il rimborso, per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate pari ad € 386.691,09

partita 2 - il rimborso, per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del massimale assicurato, dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate pari ad € 200.000,00;

partita 3 - Demolizione e sgombero € 100.000,00, a copertura del rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad € 500.000,00.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

- a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Città Metropolitana;
- b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Città Metropolitana.

Le garanzie di cui sopra, prestate dall' Impresa coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Impresa sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 68, , del D.Lgs. 36/2023, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

La polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della Città Metropolitana autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.